

Pubblicato il [REDACTED]

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, alla via Diaz 11;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione del [REDACTED], notificata al ricorrente in data [REDACTED], con cui il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza ha disposto nei confronti del ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la contestuale iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dalla data di adozione dell'atto;

- degli atti dell'inchiesta formale ordinata con foglio N. [REDACTED] del Comandante Regionale Campania in data [REDACTED] a carico del ricorrente, del foglio n. [REDACTED] datata [REDACTED], notificato al ricorrente in data [REDACTED] con il quale l'Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti al ricorrente, del rapporto finale n. [REDACTED] con il quale nei confronti del ricorrente è stato disposto il deferimento al giudizio di una Commissione di Disciplina, della determinazione n. [REDACTED] con cui il Comandante Regionale Campania ha convenuto con la proposta formulata dall'Ufficiale Inquirente, del verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato in data [REDACTED] nei confronti del ricorrente dalla Commissione di disciplina, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020, n. 27;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] Rocco Vampa e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale.

Reputati sussistenti - all'esito della sommaria deliberazione che è propria della sede interinale ed in disparte le questioni afferenti alla asserita violazione delle garanzie difensive ed alla fondatezza "nel merito" della potestà sanzionatoria oggetto di scrutinio (sia nell'*an* che per quanto attiene alla concreta graduazione della sanzione) - gli estremi per l'accoglimento della domanda cautelare con riferimento al primo mezzo di gravame, tenuto conto che:

- la sentenza penale di assoluzione da cui origina l'*actio* disciplinare *de qua agitur* è stata pacificamente acquisita al patrimonio conoscitivo della Amministrazione, in misura integrale, in data [REDACTED];
- parimenti indiscutibile è il momento di conclusione del procedimento, da rinvenire nella data di adozione della gravata determinazione "espulsiva" ([REDACTED] [REDACTED]), con una durata complessivamente superiore all'invocato termine di 270 giorni;
- le condotte ascritte al ricorrente sembrano direttamente riferibili a quelle oggetto del procedimento penale, la cui conclusione –con la sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile in data [REDACTED] – appare avere giustappunto eccitato la *potestas* disciplinare, di poi effettivamente iniziata subito dopo, con la inchiesta formale disposta l' [REDACTED]
- l'art. 1392, commi 1 e 3, del codice del codice dell'ordinamento militare, statuisce che "*il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (...) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni*" e "*deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione*";
- tali prescrizioni appaiono *prima facie* governare l'*agere* in esame, siccome peraltro sembrerebbe esser stato reputato dalla stessa Amministrazione resistente che, con l'ordine di inchiesta formale dell'1 [REDACTED] con cui si iniziava il procedimento, espressamente attribuiva all'Ufficiale inquirente il *munus* di provvedere alla emanazione e alla contestazione degli addebiti "*entro e non oltre il [REDACTED]*"; in tal guisa dando mostra di ritenere avvinta la potestà disciplinare azionata nel caso di specie alla puntuale scansione temporale, siccome tratteggiata nei citati commi 1 e 3 dell'art. 1393 del codice.

Non si rivengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale che pone a carico della parte soccombente le spese della presente fase cautelare, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende i gravati provvedimenti.

Condanna il resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese della fase cautelare, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Fissa la udienza pubblica del [REDACTED] per la discussione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del [REDACTED], a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rocco Vampa**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.